



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 08/09/2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art. 14-bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni della Legge 28 luglio 2021, n. 108. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009, sito in diversi Comuni della Provincia dell'Aquila.

CUP C69J21034280001

CIG 93861331FC

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

Visti l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*";

Considerato che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A.3 del Piano complementare sisma intitolata "*Rigenerazione urbana e territoriale*", di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 3, intitolata "*Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita*";

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno formato, a seguito di istruttoria, degli elenchi, con riserve, di progetti ritenuti meritevoli dell'accesso al finanziamento;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "*Rigenerazione urbana e territoriale*", Linea di intervento 3, intitolata "*Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita*", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108., e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRA come Soggetto Responsabile dei seguenti Interventi:

- Potenziamento e riqualificazione del tratto abruzzese ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009 del "Sentiero Italia S.I.-CAI";
- Riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi", sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila, per un importo di € 1.000.000,00;
- Riqualificazione e potenziamento del cammino "Alta Valle dell'Aterno" sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *“Codice dei contratti pubblici”* e ss. mm. e ii.;

Richiamato l’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che regola i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, ed in particolare il comma 1, il quale recita *“La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (...)”*;

Vista la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto l’art. 6-bis comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»* che recita *“Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..”*

Visto l’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Verifica preventiva della progettazione”*;

Visto il comma 2 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC *“E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”*

Vista la Determinazione del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila n. 5 del 11/01/2022, riguardante l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell’intervento in oggetto al R.T.P Ziggrossi-Carratelli;

Visto il Decreto USRA n. 2 del 17/01/2022, di nomina dell’Ing. Stefano ERCOLE quale RUP dell’intervento e di costituzione dell’ufficio di supporto al RUP;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e i relativi allegati, approvato con Decreto del Titolare dell’USRA n. 6 del 17/03/2022;

Dato atto che, in merito al presente intervento, il CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, con Giudizio n. 3693 del 23/06/2022 acquisito al prot. USRA n. 4579 del 27/06/2022, ha espresso GIUDIZIO FAVOREVOLE ai sensi delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/2019, adottate con DGR 860 del 22/12/2021;

Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso dai progettisti incaricati, acquisito agli atti con prot. USRA n. 3033 del 22/04/2022 e prot. USRA n. 3427 del 10/05/2022, e successivamente integrato con prot. USRA n. 3937 e 3938 del 30/05/2022 e aggiornato con prot. USRA n. 4602 e 4603 del 28/06/2022;

Visto il quadro tecnico ed economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

Visto il verbale prot. USRA n. 4623 del 29/06/2022, con cui è stata dichiarata positivamente conclusa la Conferenza dei servizi decisoria, indetta ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con le prescrizioni analiticamente evidenziate nei singoli pareri/comunicazioni;

Visto il rapporto conclusivo di verifica del Progetto Definitivo-Esecutivo, di cui al prot. USRA n. 4627 del 29/06/2022 redatto dal R.U.P. in contraddittorio con i progettisti;

Visto il verbale di validazione del Progetto Definitivo-Esecutivo di cui al prot. USRA n. 4630 del 29/06/2022, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021;

Visto il Decreto del Titolare dell'USRA n. 26 del 29/06/2022, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

Visto il comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, il quale dispone che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3

Visto il Decreto del Titolare dell'USRA n. 31 del 31/08/2022, di adeguamento finanziario del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e 6, del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida emanate dal MEF con D.M. 15 luglio 2021;

Visto l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Tenuto conto che per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la deroga apportata dalla L. n. 120/2020 di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), come modificato dal D.L. n. 77/2021 coordinato con L. n. 108/2021 secondo cui le Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure di appalto di lavori avviate entro il 30/06/2023, per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che l'importo dei lavori di riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" in oggetto, da quadro economico approvato e come adeguato finanziariamente al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, risulta essere complessivamente pari a **€ 691.330,36 (Euro seicentonovantunomilatrecentotrenta/36)** comprensivi di oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso e pari ad € 30.110,72 (Euro trentamilacentodieci/72), oltre I.V.A. ed eventuali importi di Legge dovuti, dunque superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e quindi rientrante nel caso di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021 (fino alla decorrenza del 30/06/2023);

Tenuto conto dell'esito dell'indagine di mercato condotta tra gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare e che hanno dichiarato il possesso dei necessari requisiti tecnico economici, pubblicata con Avviso Pubblico da questo USRA in data 13/07/2022;

Considerato che per i lavori di che trattasi sono stati individuati n. 5 operatori economici, sorteggiati tra quelli validi a seguito dell'indagine di mercato condotta e nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, ai quali richiedere l'offerta;

Considerato che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, applicato all'importo dei lavori a base d'appalto, esclusi gli oneri della sicurezza, con riferimento a quanto disposto dal Capitolato speciale d'appalto;

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, nella persona del Titolare

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che si intende procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009, sito in diversi Comuni della Provincia dell'Aquila, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020;
- 3) che gli elementi essenziali dell'affidamento sono:
 - a) l'individuazione dell'esecutore dei lavori di riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009, sito in diversi Comuni delle Province dell'Aquila, Teramo e Pescara;
 - b) l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 691.330,36 (Euro seicentonovantunomilatrecentotrenta/36)** comprensivi di oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso e pari ad € 30.110,72 (Euro trentamilacentodieci/72), oltre I.V.A. ed eventuali importi di Legge dovuti;

- c) la modalità di scelta del contraente è una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base dell'indagine di mercato all'uopo condotta, in applicazione di quanto previsto nell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
 - d) in ossequio alla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 art. 10 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla specificità delle lavorazioni da eseguire in aree tutelate ai sensi di Legge (Legge 394/91 e D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - Aree ricadenti nella Rete Natura 2000) e considerati gli interventi da effettuare su immobili soggetti a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente possono essere subappaltate nei limiti massimi del 40% dell'importo complessivo relativo a dette opere;
 - e) le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo/esecutivo approvato, nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto e in ogni documento facente parte del progetto medesimo, ivi incluse le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta comunque denominati e le prescrizioni fornite dagli altri Enti coinvolti.
- 4) di procedere alla consultazione di n. 5 operatori economici per l'affidamento dei lavori, estratti in seguito all'indagine di mercato condotta, che hanno manifestato l'interesse a partecipare e che hanno dichiarato il possesso dei necessari requisiti tecnico economici attraverso la piattaforma telematica di questo USRA <https://usra.acquistitelematici.it/> affinché possano formulare la propria migliore offerta economica costituita da un ribasso percentuale, valutata secondo il criterio del minor prezzo, da applicarsi all'importo dei lavori a base d'appalto al netto degli oneri della sicurezza;
 - 5) di dare atto che si è provveduto ad adeguare, con Decreto USRA n. 31 del 31/08/2022, i prezzi posti a base di gara, desunti dai Prezziari regionali infrannuali vigenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e 6, del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 9. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto indicato per la loro Revisione e Compensazione disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 6) di stabilire di tenere riservato l'elenco degli operatori economici estratti ed ammessi alla fase di invito alla procedura di gara sulla base dell'indagine di mercato condotta, fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - 7) di approvare gli elaborati di gara, ed in particolare lo schema di lettera di invito e il disciplinare di gara;
 - 8) di precisare che in capo all'affidatario non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 9) che l'affidamento dell'appalto sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nella lettera d'invito;
 - 10) che per l'affidamento in parola è stato acquisito il seguente CIG 93861331FC;
 - 11) di precisare che è dovuto all'ANAC per l'affidamento di che trattasi, il previsto versamento da parte della stazione appaltante pari a € 375,00, in ossequio alla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, con fondi a valere sul quadro economico dell'intervento;

- 12) che il fine che si intende perseguire è quello della riqualificazione e del potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009;
- 13) di impegnare la somma complessiva pari a € 843.423,04 compresa IVA al 22%, a valere sul finanziamento di € 1.000.000,00 previsto dall'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, *"Rigenerazione urbana e territoriale"*, Linea di intervento 3, intitolata *"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"*, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, che presenta la necessaria disponibilità;
- 14) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

L'Aquila, 08/09/2022



Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO